



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca
 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Roma, 22 MAG. 2013

Ai Rettori
 Istituzioni Universitarie

Ai Presidenti Enti di Ricerca

LORO SEDI

pc:
 Presidente della CRUI
 Presidente dell'ANVUR
 Presidenti dei Nuclei di Valutazione

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'avvio dei Dottorati di ricerca a.a. 2013/14

Con la presente si fa seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06/05/2013 del DM 45/2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", al fine di fornire alle istituzioni in indirizzo le opportune indicazioni utili ad una sua adeguata applicazione.

Al riguardo è opportuno evidenziare che per l'a.a. 2013/14 l'obiettivo principale è quello di avviare l'applicazione del DM 45/13 all'insegna della massima semplificazione delle attività richieste alle Istituzioni, dell'autonomia responsabile, della valutazione ex ante affidata ai Nuclei di Valutazione, della valutazione ex post attribuita all'ANVUR.

Si tratta, infatti, di contemperare diverse esigenze riferite all'autonomia universitaria, all'insegna di una attenta valutazione tenendo conto dell'esigenza di assicurare nei tempi dovuti l'avvio dei cicli di dottorato. In fase di prima applicazione del DM il Ministero ritiene pertanto di poter estendere quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 15 del DM a tutti i corsi di dottorato che ogni ateneo attiverà nell'a.a. 2013/14.

Al riguardo si precisa pertanto quanto segue.

- Tutti i dottorati che saranno attivati nell'a.a. 2013/14 (XXIX ciclo) dovranno essere preventivamente valutati dai Nuclei di valutazione degli atenei. Il parere positivo dei Nuclei con riferimento al rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del DM 45, rappresenta una condizione necessaria e sufficiente per l'attivazione dei corsi di dottorato. A seguito di tale parere gli atenei potranno quindi attivare i corsi anche se gli stessi non potranno definirsi "accreditati" ai sensi del DM 45/13.
- Tale valutazione e la conseguente attivazione dovrà svilupparsi coerentemente con le linee guida indicate nella presente nota, utilizzando a tal fine come modello di riferimento la scheda tipo e le indicazioni operative di riferimento definite con l'ANVUR finalizzati ad una applicazione uniforme dei criteri sopra richiamati.
- A decorrere dal mese di giugno ed entro il mese di settembre p.v., sarà richiesto ad ogni ateneo di inserire le informazioni di ciascun corso di dottorato e la valutazione del Nucleo di valutazione nell'apposita banca dati dei dottorati di ciascun ateneo. Tali informazioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

consentiranno a partire dal mese di ottobre p.v. e nel corso dell'a.a. 2013/14 di operare una prima verifica a campione dei dottorati attivati da ogni ateneo al fine di sperimentare una serie di criteri definiti dall'ANVUR in previsione del passaggio alla fase di accreditamento nell'a.a. 2014/15.

- L'eventuale giudizio non positivo in itinere da parte dell'ANVUR non pregiudica in ogni caso il completamento dei corsi di dottorato già attivati e riferiti al ciclo XXIX ma sarà importante al fine di consentire alla singola istituzione l'eventuale rimodulazione delle proposte di dottorato in vista del ciclo XXX che si avvierà nell'a.a. 2014/15 quando entrerà a regime la fase di accreditamento dei corsi.

LINEE GUIDA

Per l'a.a. 2013/14, previa valutazione positiva del Nucleo di valutazione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del DM 45/2013, è consentita l'attivazione di corsi di dottorato ai seguenti soggetti:

- università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
- consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- università in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

Al fine di agevolare la verifica dei requisiti da parte dei Nuclei di Valutazione, sarà disponibile dal 28 maggio p.v., nella banca dati del dottorato di ciascun ateneo, la versione aggiornata della proposta di schema da utilizzare per la valutazione di ogni corso di dottorato.

E' opportuno ricordare che tale banca dati, nella versione aggiornata ai sensi del DM 45/2013, rimarrà in ogni caso aperta dal mese di giugno p.v. al mese di settembre p.v. In base alle informazioni inserite sarà possibile procedere alle successive verifiche da parte dell'ANVUR e del Ministero relativamente all'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del DM 45/2013.

La titolazione del corso di dottorato

Si sottolinea l'importanza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del DM 45/2013, che le tematiche del corso di dottorato si riferiscano ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

Si ritiene che tale definizione sia coerente con un ambito scientifico (e relativa titolazione) del corso di dottorato caratterizzato da tematiche e metodologie di ricerca affini.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Relativamente al caso di dottorati industriali o in collaborazione con le imprese si precisa che gli stessi possono essere riferiti anche a singoli curricula del corso di dottorato, fatto salvo che deve comunque in tal caso essere attivata una convenzione che includa tra le informazioni sia il corso di dottorato cui si riferisce che la titolazione del curriculum specificamente oggetto della collaborazione tra università e impresa.

Il Collegio del dottorato

Si evidenzia, preliminarmente, che la valutazione della qualità scientifica deve essere effettuata con riferimento ai 16 membri¹ del collegio indicati dalla sede proponente come costituenti la componente obbligatoria del collegio stesso. La valutazione dei membri del collegio eccedenti i 16 obbligatori così come la loro composizione in termini di ruoli è facoltativa e non concorre al giudizio che conduce alla decisione di accreditamento.

Il comma 1 dell'articolo 2 del DM precisa che *"i corsi di dottorato sono attivati...da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato"*. L'articolo 4 dello stesso DM, al comma 1, lettera b) specifica altresì come requisito per l'accREDITAMENTO di ciascun corso di dottorato *"il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accREDITAMENTO"*.

Si ritiene essenziale che i membri del collegio posseggano tali requisiti, che attengono sia alla qualità della ricerca che alla quantità, da intendersi come sussistenza di una massa critica tale da garantire la formazione alla ricerca per tutti i dottorandi. A tal fine si ritiene necessario fare riferimento alle 5 pubblicazioni più significative di ognuno dei membri del collegio negli ultimi cinque anni. E' quindi opportuno che i soggetti proponenti, e i Nuclei di Valutazione nella loro analisi dei corsi del XXIX ciclo, prestino particolare attenzione ai criteri di originalità e di riconoscimento internazionale dell'attività scientifica dei membri del collegio.

Sarà successivamente cura dell'ANVUR, in vista dell'accREDITAMENTO dei corsi a partire dal 2014/2015, valutare la carriera scientifica dei membri del collegio e la sussistenza dei requisiti di qualità scientifica utilizzando criteri e indicatori ulteriori, anche in relazione alle caratteristiche medie dei ricercatori del settore a livello internazionale.

Numero di borse, dottorati di ateneo, ovvero in consorzio/convenzione e dottorati in collaborazione con le imprese

E' opportuno richiamare l'attenzione delle istituzioni sui seguenti punti²:

¹ Il numero minimo di 16 componenti per il collegio del dottorato non è obbligatorio per le Istituzioni Universitarie ad ordinamento speciale.

² I punti a), b) e c) non si applicano alle Istituzioni Universitarie ad ordinamento speciale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

- a) il numero medio di 6 borse di dottorato e minimo di 4 borse di dottorato per ciascun ciclo che sarà attivato nell'a.a. 2013/14 si riferisce esclusivamente ai dottorati autonomi di ateneo;
- b) per i dottorati attivati in convenzione o in consorzio tra due o più istituzioni, il criterio quantitativo di riferimento è relativo alla partecipazione da parte della singola istituzione con almeno 3 borse di dottorato;
- c) per i dottorati in convenzione con università straniera e per i dottorati che prevedono altresì la collaborazione con le imprese (compresi i dottorati industriali) la previsione di almeno 4 borse di dottorato³.

In fase di prima applicazione, qualora i dottorati di cui ai precedenti punti b) e c) prevedano una partecipazione da parte della singola istituzione con un numero di borse superiore al valore minimo richiesto, è consentito imputare l'eventuale differenza (numero di borse – valore minimo) ai fini della determinazione del numero medio di cui alla lettera a).

Alla luce delle indicazioni di cui sopra e a titolo esemplificativo, un ateneo che nell'a.a. 2013/14 volesse attivare 10 corsi di dottorato di cui 6 in autonomia, 2 in convenzione o consorzio con altre 2 istituzioni (es. una università e un ente di ricerca), 1 in convenzione con una università straniera, 1 in collaborazione con un'impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti: almeno 36 borse complessive per i 6 dottorati in autonomia (e tra questi nessun dottorato con meno di 4 borse), almeno 18 borse per i 2 dottorati in convenzione (di cui a carico dell'ateneo 6 borse (3+3)), almeno 4 borse per il dottorato in convenzione con una università straniera, almeno 4 borse per il dottorato che prevede, almeno per una parte dei posti, l'attivazione di percorsi in collaborazione con l'impresa.

Nei casi sopra citati è il Nucleo di valutazione dell'istituzione sede amministrativa del corso che esamina la proposta nel suo complesso ed esprime un giudizio sul corso di dottorato basato sulle informazioni fornite da tutte le sedi consorziate o convenzionate. Ognuna delle istituzioni coinvolte deve pertanto fornire le opportune informazioni.

Specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche

La verifica concernente tale aspetto strutturale è demandata al Nucleo dell'Università Capo fila sede amministrativa del corso che avrà cura, in relazione alla singola tipologia di dottorato, di indicare e attestare l'adeguata presenza di laboratori scientifici, patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico utilizzando a tal fine le informazioni provenienti dai proponenti.

Attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare

Anche in questo caso è richiesto al Nucleo di valutazione della sede amministrativa del corso di indicare la presenza di attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della

³ Nell'ambito dei dottorati è in ogni caso possibile attivare un singolo curriculum "industriale" o in collaborazione con le imprese per il quale non è previsto un numero minimo di posti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

tipologia di attività programmate ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Si raccomanda infine, anche in relazione alle attività che a regime riguarderanno l'accreditamento e la valutazione dei corsi, di porre particolare attenzione alla qualità e ai contenuti dei programmi del dottorato in modo che il percorso formativo e di ricerca offerto ai singoli dottorandi sia funzionale a facilitare lo sviluppo critico nel campo della ricerca e la relativa attività scientifica, a sostenere una adeguata autonomia del dottorando, a favorire l'inserimento e lo sviluppo professionale sia nel settore della ricerca che in altri settori del mercato del lavoro.

Distinti saluti

IL MINISTRO

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Prof.ssa Maria Chiara Carrozza.